



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 35

OGGETTO: **DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL RIMBORSO PER IL RILASCIO DI
COPIE DI ATTI E DOCUMENTI.**

*L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **agosto** alle ore **16:10** nella residenza municipale, assistito dal Vice Segretario Comunale dott.ssa Stefania GUIFFRE, ha adottato la seguente deliberazione:*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale**

Richiamato il Regolamento per le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi approvato con deliberazione consiliare n. 56 in data 06/11/1997.

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 07/08/1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 25 comma 1, ove è previsto che "*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio della copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura*".

Visto in particolare l'articolo 16, comma 3, del sopra citato regolamento il quale stabilisce che la tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione delle copie di atti e documenti è stabilita con deliberazione della Giunta comunale.

Ravvisata l'opportunità di giungere a una disciplina omogenea e organica per ciò che concerne la definizione, l'ammontare e le modalità di rimborso dei costi di riproduzione delle copie con riferimento alle diverse tipologie di accesso previste dall'ordinamento.

Viste le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e, in particolare, quelle relative al processo di dematerializzazione dei documenti cartacei in formati digitali.

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

Vista la determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 33/2013".

Preso atto che come determinato dal Consiglio di Stato Sezione V con sentenza n. 1709 del 25/10/1999 è legittima la pretesa dell'Amministrazione comunale volta ad ottenere con disposizione di carattere generale non solo il rimborso dei costi di fotoreproduzione, ma anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'evasione della pratica.

Evidenziato che come disposto dal Tar Lombardia - Brescia, sentenza n. 643 del 16 giugno 2008 l'Amministrazione non può imporre diritti svincolti dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ne consegue, da un lato, che, in caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati o agevolmente individuabili l'importo che può essere applicato deve essere modesto, anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente, dall'altro, che non è possibile duplicare i diritti attraverso la voce delle spese; su questo punto la norma è chiara nel consentire soltanto il recupero delle spese di riproduzione, normalmente le fotocopie.

Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 35 del 11/08/2022

Valutati i costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione comunale per la ricerca, la riproduzione su supporti materiali e per la spedizione dei dati e dei documenti.

Considerato opportuno precisare che l'esame dei documenti è gratuito e che i diritti di ricerca e visura sono previsti solo nel caso di rilascio di copia dei documenti esaminati, che il rilascio di copie anche se parziali, dei documenti è subordinato al costo di riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il rilascio di copie in forma autentica.

Ritenuto di dover stabilire i costi di riproduzione e di regolamentare i diritti di ricerca, nel rispetto del principio di economicità, per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito del diritto d'accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ente.

Dato atto che si rende necessario prevedere anche i diritti di ricerca in quanto la crescente mole di documentazione rende sempre più difficoltosa l'individuazione dei documenti.

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare la disciplina, per gli uffici comunali destinatari di richieste di accesso, relativa alle modalità di rilascio di documenti amministrativi ed il tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione contenuta nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il pagamento degli importi previsti dovrà essere effettuato tramite il sistema PAGOPA accessibile nel sito ufficiale www.comune.pianezza.to.it o in alternativa tramite bancomat presso l'ufficio protocollo dell'ente per provvederà alla consegna o invio tramite mail della documentazione, previa verifica del corretto pagamento.

Di dare atto che la presente disciplina non trova applicazione nei confronti dell'accesso esercitato dai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che le tariffe approvate sostituiscono quelle approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 30 del 16 marzo 2000 e n. 11 del 19 gennaio 2005.

Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, per quanto di competenza.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 01/08/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Rag. Luca Favarato

Pianezza, lì 11/08/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Brunella FAVIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GUIFFRE Stefania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 agosto 2022, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GUIFFRE Stefania

Pianezza, li 11 agosto 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GUIFFRE Stefania

Pianezza, li 11 agosto 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo MORRA

Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 35 del 11/08/2022